



Comune di Casalecchio di Reno
(Provincia di Bologna)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

Ai sensi del:
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - art. 26

In riferimento all'appalto:

**BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
APARTENENTI AL TERZO SETTORE PER SVOLGERE
ATTIVITÀ IN COPROGETTAZIONE, FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
ED EDUCATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 –
2016/2017- 2017/2018**

Ed in particolare alle attività di:

**Integrazione del tempo nido durante il post orario dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 nei seguenti nidi: Don Fornasini,
Vighi, Zebri**

REVISIONE N°: 0

DATA REVISIONE: 14/05/2015

Indice del documento

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Riferimenti legislativi | 3 |
| 2 | Committente | 5 |
| 3 | Affidamento del servizio | 6 |
| 4 | Descrizione del servizio..... | 7 |
| 5 | Condizioni di contemporaneità | 7 |
| 6 | Concessione in uso di attrezzature senza conduttore | 7 |
| 7 | Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza..... | 8 |
| 8 | Costi relativi alla sicurezza..... | 12 |
| 9 | Firma del documento | 12 |

1 Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore

marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Committente

| | |
|--|---|
| RAGIONE SOCIALE | Comune di Casalecchio di Reno |
| INDIRIZZO | <i>Via dei Mille, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)</i> |
| DATORE DI LAVORO | <i>Dott.ssa Aida Gaggioli – Dirigente Area Servizi Istituzionali e Welfare</i> |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | <i>EXPRIT srl</i> |
| REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI | <i>Da individuare come da art. 3 del Bando</i> |
| <i>Riferimenti telefonici</i> | scuola@comune.casalecchio.bo.it <i>Tel. 051/598280</i> <i>Fax 051/598211</i> |

3 Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.
- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di più imprese appaltatrici in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto non è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.
- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di imprese appaltatrici / lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, dell' idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici , in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

4 Descrizione del servizio

| | |
|--|---|
| ATTIVITÀ DA SVOLGERE | <i>Servizio Orario Prolungato Nidi d'Infanzia Per il dettaglio delle attività si rimanda all'articolo 1 lett. B) del Bando.</i> |
| LUOGO DI LAVORO | <i>Si rimanda all'articolo 1 lett. B) del Bando.</i> |
| INIZIO – FINE AFFIDAMENTO | <i>Si rimanda all'articolo 7 del Bando.</i> |
| GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ | <i>Si rimanda all'articolo 1 lett. B) del Bando.</i> |
| ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE | <i>Materiale didattico / ludico</i> |
| AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE | <i>Nessuno</i> |
| IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO | <i>Nessuno</i> |

5 Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- *Personale del Servizio Ausiliario dell'Amministrazione Comunale*
- *Bambini e loro genitori*

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

6 Concessione in uso di attrezzature senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, non prevede la concessione in uso all'impresa appaltatrice in regime di appalto di alcuna attrezzatura senza conduttore.

7 Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti dell'Amministrazione Scolastica o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

Le imprese appaltatrici sono tenute, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli dell'Amministrazione Scolastica o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- divieto di esecuzione, su organi in moto, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

Le norme di comportamento da adottare in caso di emergenza incendio ed evacuazione sono definite nel Piano di Emergenza presente presso ciascun luogo di lavoro.

Descrizione degli ambienti di lavoro

| Luogo di lavoro | Tipologia di ambiente | Breve descrizione delle attività che vi si svolgono |
|------------------------|------------------------------|---|
| VIGHI | <i>Nido d'infanzia</i> | <i>Attività ludiche, educative ed assistenza dei bimbi Preparazione dei pasti mediante cucina attrezzata Porzionamento e somministrazione pasti</i> |
| DON FORNASINI | <i>Nido d'infanzia</i> | <i>Attività ludiche, educative ed assistenza dei bimbi Preparazione dei pasti mediante cucina attrezzata Porzionamento e somministrazione pasti</i> |
| ZEBRI | <i>Nido d'infanzia</i> | <i>Attività ludiche, educative ed assistenza dei bimbi Preparazione dei pasti mediante cucina attrezzata Porzionamento e somministrazione pasti</i> |

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

| Rischio | Livello di rischio | Misure di sicurezza a carico del committente | Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice |
|---|---------------------------|--|---|
| <i>Rischio di asfissia / ustione derivante da incendio</i> | <i>Basso</i> | <i>Certificato di Prevenzione Incendi se dovuto, definizione della planimetria di emergenza; installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica e manutenzione semestrale degli stessi</i> | <i>Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all'interno dei luoghi di lavoro</i> |
| <i>Rischio di elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto elettrico</i> | <i>Basso</i> | <i>Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, verifica periodica degli interruttori differenziali</i> | <i>Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal collegamento presa-spina Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.</i> |

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Rischi derivanti da interferenze

| Rischio | Livello di rischio | Causato da: | Applicabile a: | Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice | Misure di sicurezza a carico del personale del Servizio Ausiliario |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| <i>Rischio di urto / inciampo (per promiscuità area di lavoro)</i> | <i>Basso</i> | <i>Personale Servizio Ausiliario</i> | <i>Impresa appaltatrice</i> | <i>Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area interessata</i> | <i>Mantenere le attrezzature di lavoro ai bordi delle vie di transito dei pedoni; mantenere i cavi elettrici delle apparecchiature ben stesi a terra</i> |
| <i>Rischio di scivolamento per pavimento bagnato</i> | <i>Basso</i> | <i>Personale Servizio Ausiliario</i> | <i>Impresa appaltatrice</i> | <i>Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area contrassegnata da segnaletica</i> | <i>Applicare segnaletica indicante il rischio di scivolamento per pavimento bagnato</i> |
| <i>Rischio chimico (per utilizzo agenti chimici)</i> | <i>Basso</i> | <i>Personale Servizio Ausiliario</i> | <i>Impresa appaltatrice</i> | <i>Disporre ai lavoratori di non utilizzare / manipolare sostanze chimiche introdotte da altri soggetti.</i> | <i>Mantenere sempre ben chiusi i contenitori degli agenti chimici; riporre i contenitori nell'area individuata.</i> |

Il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a suo carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

8 Costi relativi alla sicurezza

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze di cui al paragrafo precedente, **non si individuano costi relativi alla sicurezza** necessari per eliminare o ridurre al minimo i suddetti rischi.

9 Firma del documento

| | |
|--|--|
| <i>Data</i> | |
| <i>Firma del datore di lavoro committente</i> | |
| <i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i> | |